

**SCHEMA DI STATUTO SOCIETÀ PER I SERVIZI CIMITERIALI
STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ "....." S.R.L.**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA**

Art. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ'

1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata quale organismo strumentale a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 2- OGGETTO SOCIALE

1. La Società s.r.l. ha per oggetto lo svolgimento, sia in via diretta, sia attraverso società controllate e/o collegate, sia per il tramite di soggetti soci, sia per il tramite di appalti e subappalti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, dei servizi cimiteriali ed in particolare:

- a) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi;
- b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali;
- c) svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini;
- d) pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione;
- e) gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione) delle luci votive;
- f) manutenzione e realizzazione impiantistica dell' illuminazione votiva;
- g) gestione (compresa attività di fatturazione e riscossione) delle concessioni di loculi, ossari e aree cimiteriali.

2. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati ad esclusione dei servizi funerari.

3. In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house providing", la Società dovrà, svolgere la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali componenti la compagine sociale ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

4. I Soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

- a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) ad affidare alla Società ____ s.r.l. lo svolgimento dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 del presente articolo;
- c) a fornire alla Società ____ s.r.l. la capacità operativa necessaria per il coordinamento e lo svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

5. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari. Essa, inoltre potrà compiere operazioni finanziarie mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società, imprese, consorzi, enti, associazioni, società consortili, gruppi europei di interesse economico, pubblici e privati, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti soci, ai sensi di quanto previsto all'art.20 del presente Statuto.

Art. 3 - SEDE

1. La sede legale della Società è individuata presso la Società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno s.r.l.

2. Nell'ambito del territorio dei soci, l'organo amministrativo può istituire, mediante apposita dichiarazione presso il Registro delle imprese, sedi operative, filiali, uffici, depositi e magazzini.

Art. 4 - DURATA

1.La durata della Società è fissata a tempo indeterminato. La Società potrà comunque essere sciolta con decisione dell'Assemblea da adottarsi entro i 12 (dodici) mesi precedenti lo scioglimento.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE-SOCI

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1.La Società è a capitale interamente pubblico. Il capitale sociale è di € 10.000,00 così composto:

50 % da Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Casalecchio;

50 % dal Comune di Zola Predosa.

La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia indicata.

2.Potranno essere soci della Società esclusivamente enti locali, enti pubblici, aziende speciali, consorzi tra enti locali, società pubbliche ed organismi di diritto pubblico.

3.La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4.Le quote sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5.Il domicilio dei soci è quello che risulta tenuto dal Libro dei soci. Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Art. 6 - NUOVI SOCI

1.Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità decide l'Assemblea con approvazione unanime. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art.10.

La partecipazione da parte di nuovi enti locali avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'assemblea dei soci.

2.Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante l'aumento del capitale sociale riservato, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

3.E' possibile conferire in Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto stabilito dagli artt. 2464, 2465 e 2466 c.c.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

1.La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione, messa in liquidazione.

Art. 8 - RECESSO

1.Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al comma successivo;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2. Possono altresì recedere dalla Società i soci che non intendano rinnovare o dar luogo ad un nuovo contratto di servizio tra il socio pubblico e la Società stessa e comunque nel caso in cui non sia più configurabile alcun rapporto di “in house providing” tra il soggetto pubblico e la Società stessa.

3. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

4. Il socio che recede e' obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei soci.

La quota di partecipazione del socio che recede accresce proporzionalmente quella degli altri.

5. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Art. 9 - ESCLUSIONE

1. Il socio può essere escluso, nei seguenti casi considerati di giusta causa, qualora:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempimenti alle norme dello Statuto e alle decisioni della Società;
- c) acquisti, successivamente alla costituzione della società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una società concorrente;
- d) venga meno il contratto di servizio tra il socio pubblico e la Società stessa e non sia posto in essere un nuovo contratto o prorogato quello precedente nel termine di sei mesi;
- e) il Socio pubblico appalti ad altro soggetto una quota dei servizi affidabili alla Società. Tale quota sarà definita dall'assemblea della società come percentuale sul valore del servizio e aggiornata periodicamente.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

Il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti sul relativo Libro, dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.

L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

In ogni caso, l'alienazione di quote a qualsiasi titolo a non soci sarà subordinata al gradimento dell'Assemblea la quale potrà negarla con decisione motivata e approvata a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui il nuovo soggetto pubblico intenda sottoscrivere un contratto di servizio avente ad oggetto un'attività parziale e poco rilevante. La mancanza di decisione entro il termine di 70 (settanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di alienazione equivale ad autorizzazione alla medesima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, in tema di prelazione e di gradimento si applicano anche ai casi di trasferimento di quote a società controllate e/o collegate.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, il Presidente e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci connesse allo svolgimento delle attività sociali;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione, le decisioni in merito alla responsabilità di amministratori e sindaci;
- i) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;
- j) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci e il gradimento in caso di alienazione di quote a non soci;
- k) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una responsabilità illimitata;
- l) la trasformazione della Società;
- m) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle imprese.

Art. 13 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno dei soci pubblici su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori della sede della Società, purché nel territorio di riferimento dei soci, mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

3.L'Assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:

- entro gennaio per l'approvazione del piano operativo annuale;
- entro luglio per l'analisi della gestione semestrale;
- entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. In tale caso l'organo amministrativo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

4.L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione delle ipotesi indicate nelle lettere f), g), h), j), comma 1, articolo 12, per cui è richiesta una maggioranza rafforzata dei 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea.

Art. 14 - DECISIONI PER CONSULTAZIONE

1.Le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2.La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

3.La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti le lettere f), g), h), j), comma 1, articolo 12 del presente Statuto e quando è richiesta la decisione assembleare da un amministratore e da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE

1.La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, è possibile prevedere che ciascun componente rappresenti il territorio di uno o più soci.

2.Gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3.Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4.Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare l'Amministratore Unico o dovesse venire meno la maggioranza degli amministratori in carica, si dovrà provvedere a norma di legge a convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

5.Spetta all'Assemblea stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che per la prima volta sarà stabilito nell'atto costitutivo della Società.

6. Agli Amministratori, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 16 - NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge nella prima riunione tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, nel caso della prima nomina nell'atto costitutivo, e può nominare altresì un Vice Presidente con funzioni vicarie, se questi non è stato nominato dall'assemblea o, nel caso di prima nomina, nell'atto costitutivo.

2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, spedita almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

4. Le decisioni del Consiglio sono adottate con metodo collegiale, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Per ogni decisione che riguarda l'operatività specifica di un comune socio, gli altri componenti il Consiglio di amministrazione si obbligano a non ostacolare le deliberazioni assunte dal componente delegato per quel territorio.

7. Ogni amministratore esprime un voto pari alla percentuale di partecipazione del socio pubblico che lo ha nominato. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio e delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo è investito di poteri necessari alla gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto della normativa vigente, del presente Statuto e delle linee di indirizzo e degli obiettivi assegnati dalle amministrazioni comunali controllanti. Ha la facoltà di compiere gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano, in modo tassativo, all'Assemblea dei soci.

2. L'Organo di Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi membri anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Non sono delegabili la redazione del bilancio, dei progetti di fusione e le attribuzioni delegate all'organo amministrativo dall'assemblea o dall'atto costitutivo.

Il Consiglio può altresì nominare e delegare funzioni a Direttori Generali e Direttori tecnici.

3. I Soci pubblici si impegnano a far sì che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione sia munito dei necessari poteri in ordine ai rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio, al fine di assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nello svolgimento delle attività affidate.

TITOLO V RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 18 - LEGALE RAPPRESENTANZA

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

e, nei casi previsti dall'art. 17, comma 2, nei limiti della delega, ai consiglieri con poteri delegati.

TITOLO VI ORGANO DI REVISIONE

Art. 19 - ORGANO DI REVISIONE

1. Il Collegio Sindacale è nominato quando risulta obbligatorio per legge ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, che designa tra gli effettivi il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

2. Il compenso dei membri del Collegio, a cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, è stabilito dall'Assemblea dei soci.

3. L'Assemblea dei soci potrà decidere di affidare il controllo contabile ad un Revisore unico, a cui spetteranno i poteri di controllo sull'amministrazione della società.

TITOLO VII CONTROLLO SULLA SOCIETA'

Art. 20 - CONTROLLO PUBBLICO ANALOGO

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dai soci pubblici nei confronti della società XY e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la società.

2. Il Consiglio di amministrazione della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, la modifica dello Statuto societario e l'aumento o diminuzione del capitale sociale;

3. I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative:

- a) analisi dei piani industriali e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- b) approvazioni delle deliberazioni societarie degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario.

4. L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori strumentali complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 2, comma 1, è subordinato al parere favorevole vincolante degli organi competenti.

5. I Soci pubblici e laddove enti locali nelle persone del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della Società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000.

6. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire alla Società di predisporre, in tempi e quantità condivise, le risorse per farvi fronte.

Art. 21 - OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio Comunale ed Capi gruppo.

2. Il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà fornire ai Soci pubblici:

- a) con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e sviluppo;
- b) ogni tre mesi una rendicontazione economica e tecnica del servizio dettagliata dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sulle strutture cimiteriali, divisi per tipologia e luogo di esecuzione (comune di riferimento);

- c) entro luglio una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della Società relativi al semestre;
- d) con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio, una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato.

3. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente comma 2, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

5. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio pubblico su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolare esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tal caso si osserva quanto stabilito all'art. 13, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono devoluti interamente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di destinarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IX SCIoglimento

Art. 24 - SCIoglimento

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.